


Comune di Piedimonte Etneo

(Città Metropolitana di Catania)



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 7 febbraio 2020 al 17 febbraio 2020

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 25 giugno 2020

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 07.10.2020..... al 07.01.2021.....
Atto N. 1266/2020

Entrato in vigore il.....

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

**ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI
DEL COMUNE**

ART. 3 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

ART. 4 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO

ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

ART. 6 - CONDIZIONI

ART. 7 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

ART. 8 - REGISTRO

ART. 9 - PUBBLICITÀ

ART. 10 - NORME DI RINVIO

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Piedimonte Etneo degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2

ISTITUZIONE DELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa.

2. La tenuta dell'elenco è demandata al Responsabile dell'Area Affari Generali, secondo le modalità di seguito descritte.

3. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile. Controversie innanzi il Giudice di Pace civile.

Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale. Controversie innanzi il Giudice di Pace penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio innanzi alla Commissioni Tributarie.

4. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta direttamente al Sindaco del professionista, singolo o associato, direttamente al Sindaco.

5. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Affari Generali, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente. L'elenco così formato avrà valore permanente, salvo una costante attività di aggiornamento del medesimo.

6. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a costante revisione, mediante aggiornamento, ogni qualvolta pervengano istanze di iscrizione e previo esame delle istanze all'uopo pervenute e ogni qualvolta ciò sia necessario.

7. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito e non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Piedimonte Etneo, né attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

8. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

9. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3

REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti :

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - Capacità a contrarre con la P.A.
 - Insussistenza di cause di inconfirmità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
 - Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Piedimonte Etneo.
3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

ART. 4

ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :
- ✓ L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni; -
 - ✓ Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - ✓ L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- ✓ Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - ✓ N. codice fiscale e n. partita IVA;
 - ✓ Possesso della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale obbligatoria per legge.
- b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco cui si chiede l'iscrizione.
- c) Dichiarazione di non avere in corso contenziosi, di carattere sia giudiziale che stragiudiziale, con il Comune di Piedimonte Etneo e impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Piedimonte Etneo o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto che verrà instaurato;
- d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
3. Con la presentazione dell'istanza per essere iscritti nel detto elenco, il professionista si impegna, per l'ipotesi in cui risulti essere iscritto nel menzionato elenco e scelto dal Comune per la difesa delle posizioni dell'Ente, a rendere, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio
4. L'Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta di iscrizione all'Albo Comunale, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.
5. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

ART. 5

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale, su indicazione del Responsabile dell'Area a cui afferisce la controversia - *rationae materiae* – che evidenzia le ragioni sostanziali dell'ente.
2. La Giunta Comunale individua il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico. La scelta è fatta, a norma dell'art. 4 del d.lgs. 50/2016, a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - rotazione;
 - Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente .
3. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso comune.
4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il comune.
5. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6

CONDIZIONI

1. Il rapporto professionale tra il legale nominato e il Comune di Piedimonte Etneo sarà disciplinato da apposito disciplinare di incarico, che verrà sottoscritto dal legale incaricato e dall'Ente conferente dopo l'avvenuta nomina.
2. Con il Disciplinare, sottoscritto secondo il modello allegato alla delibera di incarico di cui al precedente art. 5 c. 1, il Professionista si impegna:
- a) a richiedere per la prestazione esattamente il compenso professionale concordato all'atto di affidamento, fissato entro i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle allegato al D.M. n. 55/2014, come modificato con successivo D.M. 8/3/2018 n. 37, a quali potrà essere applicata, previo accordo con il professionista, una ulteriore riduzione percentuale. Ove il professionista, nel corso del giudizio, sostenga spese ulteriori rispetto alla somma impegnata dall'Ente con il conferimento dell'incarico, è tenuto, a pena di inammissibilità della richiesta, a motivare e documentare le maggiori spese sostenute. In tal caso il Comune dovrà esprimere un proprio atto di assenso o nullaosta.
- b) nel caso di incarico di patrocinio legale, a unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi il medesimo oggetto;

- c) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, ed in particolare, nel caso di incarico di patrocinio legale, lo stato generale del processo e l'esito delle singole udienze, udienze, allegando la relativa documentazione ed in particolare i propri atti difensivi, nonché quelli depositati da controparte;
- d) a predisporre un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione ed il successivo, eventuale, atto di transazione se ritenuto utile e vantaggioso per l'Ente, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per quest'ultimo;
- e) nel caso di incarico di patrocinio legale, a difendere l'Ente anche contro citazioni per motivi aggiunti riguardanti la stessa causa, senza ulteriori oneri per l'Ente;
- f) a rispettare il Codice Deontologico professionale e il Codice di comportamento dell'Ente;
- g) a garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- h) nel caso di incarico di patrocinio legale, a ricomprendere nel compenso concordato anche la resa di qualsiasi parere in merito al procedimento giudiziale di cui trattasi, per tutta la durata del procedimento stesso;

Nel caso di incarico di patrocinio legale, qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.

ART 7

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - o abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - o abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - o siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze nell'esercizio del mandato;
 - o promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente.
2. La sussistenza di una delle cause di cancellazione dall'Elenco previste al comma 1 comporta la revoca dell'incarico eventualmente conferito al professionista.
3. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare l'incarico conferito, qualora venga meno il rapporto fiduciario ad esso sotteso.

ART. 8

REGISTRO

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile Area Affari Generali.

ART. 9

PUBBLICITÀ

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

2. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

3. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile del Responsabile dell'Area Affari generali, pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 10

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.